

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 52/02/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente proposto il dott. Gi. Mo., residente in Como, che svolge attività professionale autonoma di medico di medicina generale, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato tempestivamente il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Corno sulla domanda di rimborso dell'IRAP versata, a titolo di acconto e saldo, negli anni dal 2007 al 2009 per l'ammontare complessivo di € 8.377,62 sostenendo, sulla base della sentenza n. 156 del 21.5.2001 della Corte Costituzionale, di non essere tenuto al pagamento dell'imposta in parola.

Sostiene infatti di svolgere l'attività professionale in assenza di autonoma organizzazione che, peraltro, non sarebbe mai configurabile per l'attività di cui in premessa, esercitata nell'ambito della Convenzione con il S.S.N..

Costituitasi in giudizio, nel richiamare il requisito dell'autonoma organizzazione che ricorre quando da parte del contribuente non venga impiegato, in modo non occasionale, il lavoro altrui e non vengano utilizzati beni strumentali eccedenti la necessità minima per l'esercizio della professione, l'Agenzia delle Entrate fa presente come il ricorrente, negli anni suindicati, ha sostenuto spese per lavoro dipendente impiegando personale a tempo pieno, per cui non può negarsi la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, chiedendo quindi il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza 21.5.2001, n. 156 la Corte Costituzionale ha sostenuto che nel caso di attività professionale che viene svolta senza l'impiego di capitali ed organizzazione viene meno il presupposto dell'imposta ai sensi dell'art. 3 della legge istitutiva del tributo. Ora., se l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione di impresa, altrettanto non può dirsi per l'attività del libero professionista per la quale lo stesso può adeguatamente svolgere l'attività anche se non vi è l'organizzazione predetta.

Nel caso di attività libero professionale, occorre verificare in concreto la sussistenza di quei requisiti minimi per decidere se ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'imposta. Tale concetto è ormai ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito che è unanime nell'affermare che se non è accoglibile la tesi che vuole escludere dall'imposta tutti i professionisti qualunque sia la loro organizzazione, altrettanto inaccettabile è la tesi opposta che arriva ad identificare il presupposto dell'imposta nel lavoro stesso del professionista, trasformando così l'IRAP da imposta patrimoniale ad imposta personale sul reddito di lavoro autonomo.

Il requisito quindi dell'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.

Nel caso in esame è emerso che il contribuente si è avvalso negli anni in questione dell'opera di un lavoratore dipendente a tempo pieno, sostenendo spese per un ammontare consistente rispetto al reddito prodotto che consentono di individuare la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, con conseguente assoggettabilità all'imposta IRAP del reddito prodotto dallo stesso. Ne consegue che il ricorso deve

essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 200,00.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese giudiziali per € 200,00.